



Associazione

“Federazione Pugliese Donatori Sangue”

Piazza Umberto I – Palazzina ex “goccia del latte”

Tel/fax: 0805219118 e-mail: fidas_fpds@yahoo.it

www.federazionepugliesedonatorisangue.it

70121 B A R I



ONLUS CF 80024600720 la FPDS è iscritta al N° 16 del Registro Generale delle Associazioni di Volontariato della Regione Puglia

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

L'Associazione "Federazione Pugliese Donatori Sangue" (FPDS):

- è finalizzata precipuamente alla soluzione del problema della carenza di sangue ed emoderivati trasfondibili in Puglia;
- nella sua organizzazione è informata a spirito di democraticità formale e sostanziale;
- opera sul territorio della Regione Puglia e svolge la propria attività nell'ambito delle norme vigenti in materia trasfusionale e di volontariato;
- è articolata in Sezioni aventi sede in Comuni, Frazioni, Parrocchie, Aziende, Istituti di Istruzione, ecc.

Essa è federata alla FIDAS Nazionale ed aderisce alla FIDAS-Puglia.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione ha il compito di:

- promuovere la Donazione del sangue e dei suoi componenti, quale atto libero, volontario, anonimo, periodico e senza fini di lucro;
- tutelare la salute e la dignità del Donatore e porre in atto iniziative per salvaguardare l'immagine dell'Associazione stessa;
- favorire la costituzione di nuove Sezioni di Donatori;
- collaborare con i Servizi di Immunoematologia e Trasfusionali per la programmazione e l'attuazione delle loro finalità istituzionali;
- curare i rapporti con gli Organi di governo locale per la migliore attuazione della normativa vigente in materia di medicina trasfusionale e di volontariato, nonché per l'elaborazione di eventuali nuove norme in tali ambiti.

Art. 3 - Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

a) dal contributo regionale annuale, erogato dalla Regione Puglia in base alle leggi vigenti;

b) da contributi, sussidi, donazioni e lasciti di Enti e di privati.

Il contributo di cui al punto a) è distribuito fra le Sezioni in misura pari al 30% dell'importo ricevuto, in quote proporzionali al numero delle donazioni effettuate dai Soci di ciascuna di esse nell'anno solare di riferimento.

L'Associazione - garante della economicità della gestione finanziaria dell'attività istituzionale delle Sezioni - provvede all'acquisizione, alla manutenzione ed all'aggiornamento degli strumenti necessari per l'attività promozionale comune.

Per iniziative di particolare rilevanza promozionale, deliberate dalle singole Sezioni nell'ambito dei programmi annuali, e per la fase di avvio delle Sezioni di nuova costituzione, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può erogare contributi straordinari.

La disponibilità di Cassa deve essere depositata in conti bancari o postali intestati all'Associazione, salvo le normali piccole somme per le spese correnti.

Art. 4 - Gratuità ed elettività delle cariche

Tutte le cariche associative sono elettive e non sono remunerate.

Le spese di viaggio affrontate per assolvere ad incarichi associativi vengono rimborsate secondo modalità stabilite, annualmente, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - L'Assemblea

L'Assemblea Generale dell'Associazione è costituita da tutti i Soci ed è convocata, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci, ogni qualvolta lo ritengano necessario.

L'Assemblea Ordinaria, invece, è costituita dai Presidenti delle Sezioni ("Componenti di diritto") e dai Delegati delle Sezioni ("Componenti elettivi"); il mandato di questi ultimi ha la medesima durata degli altri Organi associativi.

I Delegati vengono eletti da ciascuna Sezione - fra i Soci Donatori ed Onorari - nel corso delle rispettive Assemblee annuali, in ragione di 1 ogni 50 donazioni effettuate nell'anno solare precedente; le frazioni superiori a 25 danno diritto ad eleggere un ulteriore Delegato.

Per donazioni effettuate nell'anno solare precedente si intendono quelle risultanti dagli elenchi consegnati all'Associazione entro il 25 gennaio di ogni anno per l'ottenimento del contributo regionale.

Gli elenchi aggiornati dei Delegati devono pervenire all'Associazione entro il 25 febbraio di ogni anno.

Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente, oltre a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, provvede ai seguenti adempimenti:

- a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, fissa i relativi ordini del giorno e ne dà comunicazione alle Sezioni almeno dieci giorni prima della riunione;
- b) presenta all'Assemblea dell'Associazione la Relazione Morale ed i Bilanci Consuntivo e di Previsione annuali, preventivamente esaminati dal Consiglio Direttivo;
- c) adotta, in caso di necessità ed urgenza, deliberazioni che pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, per la ratifica;
- d) iscrive nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le questioni proposte dai Consiglieri nella forma scritta e motivate;
- e) convoca entro breve tempo, e comunque entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo su richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei Consiglieri;
- f) convoca entro breve tempo, e comunque entro trenta giorni, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione:
 - ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
 - su richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei presidenti delle Sezioni facenti parte dell'Associazione al momento della richiesta o di almeno un terzo dei Delegati all'Assemblea per l'anno in corso;
- g) convoca, su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci delle Sezioni i cui Dirigenti abbiano attuato comportamenti attivi o omissivi tali, da creare pregiudizio all'attività istituzionale ed amministrativa, nonché all'immagine, dell'Associazione;
- h) partecipa, direttamente o tramite un proprio delegato, in rappresentanza dell'Associazione a Convegni, Congressi, Commissioni, Comitati, ecc.

Il Presidente eletto assume la carica al momento della sua proclamazione da parte della Commissione elettorale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume tutti i compiti e le responsabilità il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa.

In caso di dimissioni, ne assume la carica, fino al completamento del triennio, il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa, a cui subentra il primo dei non eletti alla carica di Vice Presidente; in mancanza, assume la carica di Vice Presidente il Consigliere con maggiore anzianità associativa.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio Direttivo, convocato secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, si riunisce, di norma, una volta al mese.

Nella sua prima riunione, su proposta del presidente, nomina il Segretario, che potrà essere anche persona non componente il Consiglio Direttivo, purché Socio Donatore o Onorario.

I punti previsti all'ordine del giorno e non discussi vengono aggiornati alla riunione successiva.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto - in prima convocazione - e di almeno un terzo - in seconda convocazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, in conformità con gli indirizzi indicati dall'Assemblea.

In particolare, provvede:

- a) alla programmazione generale delle attività dell'Associazione;
- b) all'incentivazione ed al coordinamento delle attività promozionali delle Sezioni;
- c) all'attribuzione della quota dei contributi regionali spettante a ciascuna delle Sezioni;
- d) all'attuazione del "controllo sociale" dell'attività di politica sanitaria, a livello regionale e nazionale, in tema di donazione e trasfusione di sangue, ed alla scelta dei mezzi più idonei per realizzarlo;
- e) all'incentivazione alla nascita ed all'accesso nell'Associazione, secondo i suoi principi statuari, di nuove Sezioni;
- f) all'esame delle controversie insorte tra l'Associazione e le Sezioni o singoli Soci, demandando la questione, ove le circostanze lo richiedano, al giudizio vincolante del Collegio dei Probiviri;
- g) all'esame ed all'adozione di ogni provvedimento nei confronti di qualsiasi Componente di Organismi associativi che si renda responsabile di atti, comportamenti od omissioni che pregiudichino l'immagine o il buon funzionamento dell'Associazione o il perseguimento delle finalità istituzionali;
- h) alla riunione degli Organismi assembleari delle Sezioni i cui Presidenti abbiano attuato comportamenti attivi o omissivi tali, da pregiudicare l'attività istituzionale o amministrativa o l'immagine dell'Associazione;
- i) all'adozione di ogni provvedimento nei confronti di Componenti di Organismi associativi che si assentino ingiustificatamente a più di tre riunioni consecutive ed eventualmente anche nei confronti delle Sezioni di appartenenza.

Nel caso delle sanzioni più gravi, il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri;

- l) alla designazione di membri dell'Assemblea associativa - oltre il Presidente - delegati a partecipare a Convegni e Congressi, e alla relativa determinazione di spesa;
- m) alla determinazione annuale delle modalità di rimborso delle spese di viaggio inerenti all'attività associativa;
- n) all'esame dei Bilanci e della Relazione Morale, prima della loro presentazione all'Assemblea ordinaria.

Art. 8 - La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione, dai due Vice Presidenti e dal Tesoriere.

Essa ha il compito di:

- a) curare la sollecita attuazione degli atti deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - b) deliberare su contratti e spese di ammontare non superiore a £ 2.000.000. Tali deliberazioni vanno ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
 - c) nominare - in caso di inosservanza, da parte delle Sezioni, dei termini indicati nell'art. 18 del presente Regolamento - il Commissario *ad acta*, nella persona di uno dei due Vice Presidenti, che deve provvedere agli adempimenti di cui ai punti a) e b) dello stesso articolo;
 - d) curare tutte le attività inerenti alla pubblicazione del periodico "La Vita".
- All'atto del suo insediamento, inoltre, la Giunta definisce le Sezioni secondo due aree geografiche, per ciascuna delle quali uno dei due Vice Presidenti costituirà punto di riferimento per le Sezioni stesse e di raccordo costante fra queste e l'Associazione.

Delle riunioni della giunta va redatto apposito verbale.

Art. 9 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la contabilità dell'Associazione e la tenuta dei relativi registri;
- b) effettua gli incassi ed i pagamenti, su ordinativi emessi dal Presidente;
- c) collabora con il Presidente per la predisposizione dei Bilanci annuali.

Il Tesoriere può svolgere anche funzioni di Segretario dell'Associazione.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario:

- a) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura la conservazione negli appositi registri;
- b) collabora con il Presidente nella stesura e nella efficace attuazione di tutti gli atti ed i provvedimenti relativi alla programmazione ed alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

- c) cura la conservazione dei verbali della Giunta e degli altri Organismi associativi;
- d) è responsabile della tenuta e della gestione degli archivi dell'Associazione.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; questi ultimi possono assistere alle riunioni del Collegio.

Nella prima riunione del Collegio, convocata dal Presidente dell'Associazione entro 10 giorni dalle votazioni, i tre Componenti effettivi eleggono, al loro interno, il Presidente.

Il Collegio dei Revisori:

- a) controlla la correttezza formale e sostanziale della contabilità dell'Associazione;
- b) può richiedere alle Sezioni chiarimenti di natura contabile-amministrativa che devono essere forniti per iscritto;
- c) esprime parere consultivo sui Bilanci annuali dell'Associazione. Tale parere, verbalizzato e firmato dai Componenti effettivi, viene allegato ai Bilanci all'atto della presentazione in Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei revisori ne convoca e presiede le riunioni e redige i documenti che da esse scaturiscono.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica associativa e di Sezione.

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; questi ultimi possono assistere alle riunioni del Collegio.

Nella prima riunione del Collegio, convocata dal Presidente dell'Associazione entro 10 giorni dalle votazioni, i tre Componenti effettivi eleggono, al loro interno, il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, su deliberazione del Consiglio Direttivo e con facoltà di sentire le parti:

- a) risolve, con arbitrati, i conflitti insorti fra Organi dell'Associazione e quelli delle Sezioni o singoli Soci;
- b) commina sanzioni disciplinari - in forma di censura, sospensione, decadenza o espulsione - nei confronti dei responsabili di comportamenti non conformi alla lettera ed allo spirito dello Statuto dell'Associazione;
- c) esprime parere - non vincolante - su questioni poste dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 7, lettera i del presente Regolamento.

Le decisioni - scritte e motivate - adottate dal Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili e vengono recepite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ne convoca e presiede le riunioni e trasmette le decisioni assunte al Consiglio Direttivo, per la loro esecuzione.

I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica associativa e di Sezione.

Art. 13 - Convocazioni ed elezioni degli Organismi associativi

La convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo viene effettuata dal Presidente dell'Associazione, mediante lettera inviata - almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione - ai Presidenti delle singole Sezioni.

Sarà compito di questi ultimi comunicare, in tempo utile, l'avvenuta convocazione a tutti gli interessati.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere prevista entro un'ora dalla prima.

Tutte le riunioni degli Organismi associativi si tengono, di norma, presso la Sede sociale della FPDS, salvo decisioni diverse del Consiglio Direttivo.

I verbali relativi alle riunioni dei singoli Organismi vengono raccolti in appositi registri a cura del Segretario.

Ciascun Componente dell'Assemblea Ordinaria può candidarsi o presentare candidature per la carica di Presidente, Vice Presidente o Tesoriere, ovvero per le altre cariche associative.

Le votazioni si svolgono in base alle liste che si formano per le singole cariche.

Qualora, nel corso delle elezioni degli Organismi associativi, due o più candidati siano suffragati da un ugual numero di voti, risulta eletto il Socio con la maggiore anzianità associativa; in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 14 - Deleghe

I Componenti di diritto del Consiglio Direttivo, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare da un proprio delegato scelto tra i Soci della Sezione di appartenenza.

I Componenti elettivi dell'Assemblea Ordinaria, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare da un altro Componente elettivo della stessa Sezione.

In nessun caso si può essere destinatari di più di una delega che, comunque, dovrà essere formulata per iscritto.

Art. 15 - Formazione ed approvazione dei Bilanci

I Bilanci - consuntivo e di previsione - dell'Associazione sono redatti per anno solare e sono informati a criteri di trasparenza e completezza.

Essi sono costituiti:

a) per quanto attiene alle entrate, da tutte le somme ed i beni pervenuti e che si prevede che perverranno all'Associazione stessa ed alle singole Sezioni;

b) per quanto attiene alle uscite, da tutte le spese sostenute e da sostenere dall'Associazione e dalle Sezioni nel corso dell'Esercizio.

Tutte le entrate e le uscite del Bilancio consuntivo devono essere adeguatamente documentate.

I Bilanci, preventivamente esaminati dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice dei presenti.

La loro mancata approvazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo e nuove elezioni, indette entro trenta giorni dal Presidente uscente.

DELLE SEZIONI

Art. 16 - Ammissione delle Sezioni

L'Associazione o il Gruppo di Donatori di sangue che intenda entrare a far parte dell'Associazione "Federazione Pugliese Donatori Sangue" quale sua Sezione, deve allegare all'istanza di ammissione il proprio statuto ed il verbale di nomina delle cariche interne.

Condizioni essenziali per l'ammissione nella FPDS sono norme regolamentari che prevedano inequivocabilmente:

a) una categoria di Soci Donatori, che donino volontariamente, anonimamente, gratuitamente e periodicamente;

b) la sovranità dell'Assemblea della Sezione;

c) la elettività e la gratuità di tutte le cariche e gli Organismi interni;

d) la democraticità delle norme che disciplinano la vita e la funzionalità della Sezione.

Verificati tali requisiti, il Consiglio Direttivo dell'Associazione approva l'ammissione della nuova Sezione.

Art. 17 - Autonomia organizzativa e gestionale

Le Sezioni operano nell'ambito delle direttive programmatiche deliberate annualmente dall'Associazione.

Esse godono di piena autonomia organizzativa e gestionale delle risorse finanziarie comunque loro pervenute; devono, in ogni caso, provvedere alla tenuta aggiornata del libro-cassa ed alla conservazione di tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.

I Presidenti delle Sezioni sono delegati a dare quietanza delle somme incassate e ad effettuare pagamenti inerenti all'attività delle Sezioni stesse.

Per tutte le operazioni, le Sezioni sono obbligate all'uso del codice fiscale dell'Associazione. In particolare, per avanzare eventuali richieste di fondi ad Enti o a privati, i Presidenti delle Sezioni devono utilizzare carta intestata e codice fiscale dell'Associazione, specificando altresì la Sezione di appartenenza.

La disponibilità di cassa deve essere depositata in conti bancari o postali intestati alla Sezione, salvo le normali piccole somme per le spese correnti.

Art. 18 - Adempimenti nei confronti dell'Associazione

Le Sezioni sono impegnate ad utilizzare esclusivamente il simbolo ed il nome dell'Associazione, nonché la sigla FIDAS.

Sono altresì tenute a far pervenire, annualmente, all'Associazione:

- a) entro il 25 gennaio, i Bilanci annuali, redatti con voci di spesa secondo schemi predisposti dall'Associazione, e copia conforme dei relativi documenti giustificativi;
- b) entro il 25 gennaio, gli elenchi nominativi delle donazioni effettuate nell'anno solare precedente.

Tali elenchi devono essere redatti in duplice copia da ciascun Servizio Trasfusionale su propria carta intestata, devono contenere il numero complessivo delle donazioni, essere firmati in ciascuna pagina dal Primario ed essere corredati da una dichiarazione di questi relativa alla forma anonima delle donazioni stesse;

- c) entro il 25 gennaio, una relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente;
- d) entro il 25 febbraio, gli elenchi dei Delegati all'Assemblea di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Tutti i casi di inosservanza degli adempimenti di cui sopra saranno denunciati al Consiglio Direttivo che assumerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 19 - Carenze del Regolamento

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto; in mancanza, alle norme del Codice Civile.